

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale
di data 18.07.2018 n. 156 e firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Mauro Pederzolli

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenza Moresco



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

PROVINCIA DI TRENTO

CAP 38066

Telefoni (0464) 573888 - Telefax (0464) 552410

Codice Fiscale 84001170228
Partita I.V.A. 00324760222

**Valutazione della congruità dell'offerta economica relativa
all'affidamento ad Altogarda Parcheggi e Mobilità srl (APM Srl) in qualità
di soggetto in house del servizio pubblico di gestione della piscina coperta
comunale Enrico Meroni ai sensi dell'art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016**

Riva del Garda giugno 2018

prot. 201800025573 di data 2.7.2018

1. Finalità e quadro normativo di riferimento

Il presente documento rappresenta la relazione/istruttoria sull'affidamento del servizio pubblico di gestione della piscina coperta comunale "Enrico Meroni" alla società in house A.P.M. srl.

La relazione è redatta ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale disposizione normativa prevede che "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

L'esposizione di quanto richiesto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016 trova le sue fondamenta su una sintetica disamina della normativa vigente in tema di società in house providing. Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, D. Lgs. 50/2016, contiene anche il recepimento della nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle Direttive UE n. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali. Il nuovo Codice introduce diverse novità anche in tema di affidamenti diretti.

Il ricorso all'in house consente di non esternalizzare un appalto - sottraendolo alla concorrenza del mercato - qualora sussistano le condizioni legittimanti elaborate dalla giurisprudenza comunitaria (controllo analogo, attività prevalente e partecipazione pubblica al capitale sociale del soggetto in house), ritenute idonee a rivelare un rapporto di immedesimazione organica tra l'amministrazione affidante e l'ente affidatario, per cui quest'ultimo, pur essendo formalmente diverso dall'amministrazione controllante, ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo che, se necessario, rende possibile una maggiore flessibilità di rivalutazione delle scelte effettuate;

L'art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il "controllo analogo" può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. "controllo analogo indiretto");
2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;
3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di voto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata .

Il citato art. 5 del D.lgs. n. 50/2016, non solo stabilisce le tre condizioni legittimanti l'affidamento diretto di contratti pubblici a società in house - così come affermate dalla consolidata giurisprudenza comunitaria - ma ricalca altresì le disposizioni più innovative dell'istituto dell'in house, derivanti dal puntuale recepimento della disciplina europea in materia, confermandone l'impostazione più moderna e flessibile. In particolare, il comma 2 del citato articolo chiarisce che il requisito del controllo analogo è soddisfatto qualora l'amministrazione aggiudicatrice eserciti un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative del soggetto in house.

Tuttavia, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità "in house", avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti dovranno effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.

Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:

- delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Dal tenore letterale della norma, sembra quindi chiaro che il confronto dell'offerta presentata dall'aggiudicatario diretto con i prezzi di mercato è condizione di legittimità dell'affidamento, ma, ovviamente, solo nel caso in cui questo abbia ad oggetto prestazioni che possono essere erogate da operatori privati in regime di concorrenza. Tutti gli atti afferenti gli affidamenti diretti dovranno essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del d.Lgs. 33/2011

Si aggiunga che anche il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) disciplina le società in house richiamando all'art. 16, comma 7, le norme del Codice dei Contratti Pubblici e individuando all'art. 4, comma 4, d.lgs. 175/2016 l'oggetto sociale nelle "attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2". In particolare, il Testo Unico prevede (art. 4, comma 2) che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di attività specificamente indicate, tra le quali risulta alla lettera d) l'"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento".

2. Adempimenti ANAC

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 235 del 15 febbraio 2017 le Linee guida n. 7 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, denominate "Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016".

Tali linee guida sono state approvate in attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale, nell'esercizio della delega conferita dall'articolo 1, comma 1, lettera a (eee) della legge 28 gennaio 2016, n.11, ha istituito presso l'ANAC, *"anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house"*. La medesima disposizione precisa che *"l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'ANAC definisce con proprio atto"*. Aggiunge altresì che la "domanda di

iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale”.

La prevista istanza di iscrizione all'elenco ANAC è stata elaborata e presentata dal Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) del Comune di Riva del Garda in data 20.2.2018 Prot. 7086.

3. Verifica requisiti per in house

APM Srl - Altogarda Parcheggi Mobilità srl con sede legale in Riva del Garda (Tn) – C.F. e P.IVA 017399090221 è una società di diritto privato ai sensi del libro V del Codice Civile, a totale partecipazione pubblica diretta, operante ai sensi degli art.li 16 e 2 comma 1, lettera d), del D.Lgs. 175/2016 ossia quale società in house in situazione di controllo analogo da parte del socio unico Comune di Riva del Garda, attiva nei servizi d'interesse economico generale e nell'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d) e 5 del citato D.Lgs. 175/2016. Essa gode di diritti esclusivi e speciali ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera lli) e mmm) D.Lgs. 50/2016, adotta govenance con “amministratore unico” o con Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di perseguire l'equilibrio economico finanziario ai sensi del citato art. 3, comma 1, lett. fff), stesso D.Lgs. 50/2016.

Il servizio pubblico affidato sarà disciplinato dal contratto di servizio.

I requisiti per l'affidamento in house individuati dalla normativa di settore ricorrono tutti in capo a APM Srl - Altogarda Parcheggi Mobilità srl.

L'art. 5 del Dlgs. n. 50/16 prevede che l'affidamento diretto sia possibile al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) l'Amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80% delle attività della persona giuridi cacontrolata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

In merito alla sussistenza del Controllo analogo e ai Poteri di Indirizzo e controllo dei soci si vedano i seguenti artt. dello Statuto Sociale:

Capitolo 3 – 3.1 Decisioni dei soci : I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, e su quelle che l'Organo amministrativo dovrà sottoporre al suo esame al fine di realizzare il controllo analogo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. ... *lett. g)* l'espressione di atti diretti ad indirizzare e vincolare l'attività e le scelte gestionali del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico in modo da garantire la continua strumentalità dell'attività della Società rispetto agli interessi, servizi e funzioni di pertinenza dei soci.

Al fine di poter garantire ai soci di esercitare sulla Società un effettivo controllo e potere d'indirizzo sostanzialmente analogo a quello esercitato sui loro uffici e servizi, si elencano, in via indicativa, le seguenti attività di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- decisione in merito allo svolgimento di attività a favore di soggetti diversi rispetto agli enti soci nel rispetto di quanto previsto dall'art.1.4.;
- preventiva approvazione dei piani, obiettivi, operazioni contemplate nella relazione previsionale di cui all'art.5.1., autorizzando l'Organo amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti;
- esame ed approvazione della relazione semestrale di cui all'art. 5.2;

- approvazione degli acquisti, delle alienazioni patrimoniali;
- approvazione di spese di natura straordinaria ed urgente non previste dalla relazione previsionale di importo superiore ai 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) Euro;
- espressione in modo vincolante degli indirizzi sulla definizione dell'organigramma della Società e sulle sue modifiche;
- consultazione almeno annuale tra i soci circa la gestione dei servizi svolti dalla Società e circa il suo andamento generale;
- espressione di pareri obbligatori sulla sostenibilità economica dei servizi, che i nuovi sottoscrittori intenderanno richiedere e su richiesta dell'Organo Amministrativo;
- definizione delle Convenzioni di servizio, che assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione sulla Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture;
- controllo del rispetto delle condizioni previste dalle Convenzioni di servizio sottoscritte dai soci.

Capitolo 5 – Controllo Analogico

5.1 Relazione Previsionale Annuale

5.2. Relazione Semestrale

5.3 Controllo Analogico - Gli enti locali soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti forme e modalità:

- a) mediante la maggioranza qualificata prevista dall'art. 4.1 per la nomina dell'Organo di amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci;
- b) tramite l'approvazione della relazione previsionale di cui all'art. 5.1., da parte dell'Assemblea dei soci;
- c) tramite l'esame ed approvazione della relazione semestrale di cui all'art.5.2.;
- d) mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai sensi del precedente art. 3.1.;
- e) mediante la definizione delle Convenzioni di servizio.

Gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte della Società su specifici aspetti ed attività.

4. Motivazioni di convenienza dell'affidamento

Per le motivazioni della convenienza dell'affidamento del servizio ad APM si rimanda alla *Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house del servizio pubblico di gestione della piscina coperta comunale Enrico Meroni* - (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21).

Ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è previsto che "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

La più attendibile comparazione tra costi e ricavi della gestione in house è rinvenibile nel confronto con le risultanze i componenti attivi e passivi rendicontati dal cessato concessionario F.I.N. come da prospetto di seguito riportato.

PROPOSTA APM			RENDICONTO FIN 2015 – 2016	RENDICONTO FIN FIN 2016 – 2017
RICAVI	NETTI	Iva compresa	Iva compresa	Iva compresa
ricavi da tariffa	€ 245.000,00	€ 298.900,00	€ 266.667,84	€ 284.896,78
altri ricavi	€ 10.000,00	€ 12.200,00	€ 18.709,78	
RICAVI TOTALI	€ 255.000,00	€ 311.100,00	€ 285.377,62	€ 284.896,78
partite di giro			€ 5.953,58	€ 141.972,96
Corrispettivo comunale a pareggio	€ 115.000,00	€ 140.300,00	€ 141.972,96	€ 4.670,82
Totale entrate	€ 370.000,00	€ 451.400,00	€ 433.304,16	€ 431.540,56
COSTI				
personale	€ 224.500,00	€ 224.500,00	€ 233.466,32	€ 248.250,13
utenze	€ 63.300,00	€ 77.226,00	€ 74.960,74	€ 64.938,72
trattamento acqua	€ 21.000,00	€ 25.620,00	€ 23.304,28	€ 16.847,33
assicurazioni	€ 3.500,00	€ 4.270,00	€ 3.744,10	€ 3.590,13
manutenzioni ordinarie	€ 15.000,00	€ 18.300,00	€ 8.505,27	€ 3.031,93
spese generali	€ 42.700,00	€ 52.094,00	€ 93.142,64	€ 102.570,18
COSTI OPERATIVI TOTALI	€ 370.000,00	€ 451.400,00	€ 437.123,35	€ 439.228,42

Per quel che attiene la congruità economica, disciplinata al comma 2 dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, e il mancato ricorso all'esternalizzazione al mercato, va considerato che il servizio pubblico di gestione di una piscina richiede all'affidatario un insieme di funzioni ed attività complesse corrispondenti ad un'organizzazione di risorse umane e strumentali articolate e per nulla standardizzate. Risulta quindi evidente che il "valore della prestazione" ai fini della valutazione della congruità economica rispetto a quanto potenzialmente offerto dal mercato in regime di concorrenza non si esaurisce in una semplice comparazione di "prezzi" delle forniture e/o dei servizi ma richiede di tener conto dei seguenti elementi ed analisi:

- *Personale*: APM srl ha preventivato in relazione alla dotazione di personale richiesto dal servizio un costo su base annua – con applicazione del CCNL Palestre e Impianti Sportivi e CCNL Turismo – quantificato in **euro 224.500,00**.
- *Costi Energetici*: la determinazione del costo è stata quantificata assumendo il dato dei consumi storici per teleriscaldamento (media kwh > 700.000) energia elettrica (media kwh > 125.000) ed acqua (mc. > 6.000). Il costo annuo così stimato si assesta in **65.000,00 euro**.
- Altri costi di funzionamento quali assicurazioni, prodotti trattamento acqua, spese materiali di consumo, manutenzioni ordinarie, non appaiono comprimibili rappresentando nella sostanza costi fissi della gestione, indipendenti dalla natura giuridica del soggetto gestore.

APM ha invece la possibilità di agire su altre tipologie di spesa che attualmente il servizio sopporta e dove sono invece possibili azioni di contenimento più o meno marcate :

Economie di scala: In primo luogo APM essendo dotata di una sua propria struttura tecnico/amministrativa consolidata e formata è in condizione di ottimizzare funzioni ed attività strumentali nella gestione contabile, manutentiva, di consulenza, nella gestione del personale, la sicurezza, logistica ed anche di direzione tecnica, che possono rivelarsi fonte di significativi risparmi.

Oneri federali: La gestione di APM srl non risulterà inoltre gravata dagli oneri federali conseguenti gli accordi operativi tra Federazione italiana Nuoto e la propria articolazione locale, come nella forma gestionale.

Regime IVA: in tema di economicità della gestione, merita una riflessione l'effetto del regime IVA ordinario di APM sui costi del servizio, per la quale l'imposta sul valore aggiunto sui costi di

gestione (di regola il 22% di tutti i costi ad esclusione del personale e poche altri) risulta essere integralmente detraibile dall'Iva sugli incassi e su tutti i ricavi imponibili (sponsorizzazioni, vendite contributo comunale). L'Iva nella gestione APM rappresenta quindi una partita contabile che non rileva come posta passiva della gestione e quindi sull'equilibrio economico complessivo.

Diversamente i proventi/ricavi propri delle società ed associazioni sportive dilettantistiche rappresentano "attività istituzional" della stesse e quindi risultano "Non Imponibili" e/o "Esenti" secondo la definizione del DPR 633/1972, con la conseguenza che l'Iva sugli acquisti/prestazioni diventa indetraibile (anche solo parzialmente secondo il sistema del pro-rata con riferimento alle operazioni "esenti") e quindi incrementa l'incidenza dei costi nel conto economico della gestione anche per alcune migliaia di euro.

Aspettativa di profitto: un elemento non secondario a favore della scelta di una gestione in house del servizio è inoltre rappresentato dalla mancanza di aspettativa economica di profitto, rispetto ai potenziali altri soggetti privati compresi quelli senza fini di lucro.

Contributo comunale a pareggio: La gestione del servizio pubblico è stata da sempre sostenuta da un "contributo a pareggio della gestione" in quanto il livello di copertura tariffario non corrisponde alla somma del costo del servizio e quindi è sempre stato necessario assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

Detto corrispettivo a copertura dei costi gestionali a carico del Comune di Riva del Garda che costituisce il costo diretto che il Comune assume per il mantenimento del servizio, nell'ultimo periodo della concessione alla FIN ammontava ad Euro 117.0000,00 + Iva su base annua.

La proposta di APM srl ridetermina detto costo in Euro 115.000,00 .

Spese per investimento: Nell'ambito disciplina prevista dal contratto di servizio che APM sarà chiamata a sottoscrivere con il Comune è previsto che la società sia parte attiva in riferimento alle spese straordinarie per migliorie e per adeguare l'impianto e/o le sue attrezzature a nuove eventuali esigenze d'uso o di legge.

L'innovazione di tale impostazione richiede alla Società un ruolo attivo nella definizione ed esecuzione di un programma pluriennale di investimenti sull'impianto con la compartecipazione alla spesa d'investimento e relativi piani d'ammortamento.

In tale ambito è previsto, nel breve periodo, la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica sull'edificio con il posizionamento di quali pannelli solari per produzione acs e fotovoltaico elettrico (pag. 8 e 9 relazione APM) con risparmi gestionali immediati.

Inoltre si noti che con l'assunzione in capo ad APM della responsabilità della diretta esecuzione degli interventi annuali di manutenzione, sia nel periodo di chiusura estiva che durante l'esercizio, sostituendosi quindi alla struttura comunale in materia di procedure di affidamento e controllo, indirettamente il Comune beneficierebbe del risparmio in termini di impegno del personale della propria struttura tecnica.

Entrate : L'equilibrio della gestione richiede che il servizio mantenga una buona capacità di generare entrate proprie, mantenendo elevati gli introiti, che possono essere garantiti solo dal più elevato numero di accessi, attraverso il costante impegno dedicato allo stimolo, ricerca ed effettuazione di corsi di nuoto al pubblico e alle scuole, mirata ad estendere il più possibile l'utilizzo non occasionale. In tal senso contribuisce anche la politica tariffaria che deve calibrare, l'interesse pubblico alla più ampia usufruibilità sotto il profilo sportivo-sociale con le esigenze di equilibrio economico della gestione.

La proposta elaborata dalla società si fonda su un impostazione organizzativa che presuppone la più ampia operatività attinente all'attività didattica e formativa in considerazione dell'effetto trainante

per la promozione e l'immagine del servizio, nonché per rendere la gestione economicamente sostenibile seppur riferita ad un servizio strutturalmente deficitario..

Con la gestione "in house", tramite la società comunale APM srl, vengono confermati i presupposti che hanno assicurato la sostenibilità della gestione e che vede privilegiate tutte le attività continuative nella loro articolazione più ampia e che costituiscono la struttura portante del servizio, mantenendo comunque quegli spazi necessari anche in favore "utenza libera ed occasionale" utile a concorrere alla sostenibilità economica della gestione.

5. Conclusioni ed esito della verifica ex art. 192 d.lgs. 50/2016.

In considerazione dei rilievi sopra esposti, la società APM Srl quale società a totale partecipazione pubblica (100% in house), si configura soggetto coerente ai principi dettati dall'art. 192 d.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di governance che presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano lo statuto sociale.

La gestione del servizio pubblico in oggetto attraverso società di capitali a totale partecipazione pubblica secondo il citato modello in house risulta quello più adeguato a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione sotto il profilo operativo ed economico.

Ciò anche in ragione del fatto che il modello in house consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante data la posizione di socio unico. Inoltre la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio.

Inoltre APM Srl presenta:

- condizioni gestionali coerenti con i principi di economicità, efficienza ed efficacia, pur in presenza di un servizio deficitario.
- una situazione economico e patrimoniale che garantisce l'autosufficienza gestionale.
- una garanzia di mantenimento occupazionale per il personale del cessato concessionario qualora tali figure professionali intendano far parte della dotazione organica del servizio.

In relazione a quanto sopra e richiamato espressamente ad integrazione e sostegno delle motivazioni richieste per l'affidamento in house il contenuto della Relazione ex art. art. 34 commi 20 D.L. 18 ottobre 2012 - *Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house del servizio pubblico di gestione della piscina coperta comunale Enrico Meroni* - si rinvengono tutte le condizioni in riferimento agli effettivi benefici per la collettività anche in termini di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, della forma di gestione in house a APM Srl .

Riva del Garda giugno 2018

AREA DEL PATRIMONIO E QUALITA' URBANA
Massimo Tomasoni

